



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. R.G.N. 794/2012 promossa da:

M. [redacted] T. [redacted] in proprio e quale legale rappresentante *pro-tempore* della E. K. [redacted] Soc. Coop. a.r.l., rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. [redacted] del Foro di Reggio Emilia,

-Ricorrente opponente-

CONTRO

Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia (già Direzione Provinciale del Lavoro), in persona del suo Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. [redacted], con l'avv. [redacted]

-resistente-

in punto a: opposizione ordinanza-ingiunzione

FATTO E DIRITTO

L'attuale opponente/ricorrente M. [redacted] T. [redacted] agente sia in proprio che quale legale rappresentante *pro-tempore* della E. K. [redacted] Soc. Coop. a.r.l., conviene in giudizio la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia al fine di sentir dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione n. 224/12 del 2/7/2012 da quest'ultima emessa per sanzioni amministrative inerenti a presunte irregolarità nelle assunzioni di varia manodopera da parte della cooperativa in oggetto.

Sosteneva l'istante che le somme richieste dalla DPL non erano dovute: affermando infatti di non



volere neppure entrare nel merito delle dichiarazioni rese, tra gli altri lavoratori, dal fratello dell'attuale opponente sig. M. K. B. H. (il quale ebbe addirittura a richiedere alla DTL un intervento ed un accertamento in relazione alla propria situazione lavorativa presso la cooperativa opponente), l'attore contesta eccezioni formali alla ordinanza impugnata, ed in particolare il mancato rispetto del termine di 90 gg. previsto dall'art.14 L.689/1981; l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito; la carenza di motivazione dell'ordinanza opposta.

La cooperativa opponente nel merito, affermava e sosteneva la mancanza di prova certa raggiunta dall'istruttoria amministrativa rispetto agli eventi artatamente denunciati dai lavoratori sentiti dalla DTL.

Da qui il presente ricorso, con il quale si chiede l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Si costituiva la DTL di Reggio Emilia contestando radicalmente le deduzioni avverse.

Veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 15 gennaio 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza contestuale dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Con riguardo alle eccezioni formali, le stesse –ancorchè estremamente laconiche- non sono accoglibili.

Con riguardo alla pretesa violazione del termine dei novanta giorni, di cui all'art. 14 della legge 689/1981, si può osservare, dalla documentazione versata dalla DTL, che lo stesso è stato rispettato.

Infatti, come emerge dagli stessi verbali ispettivi prodotti, gli accertamenti sono iniziati in data 24 aprile 2007, a fronte di precedenti richieste di intervento effettuate da due lavoratori irregolari della cooperativa opponente, e sono proseguiti fino al 6 novembre 2007, data quest'ultima di conclusione degli accertamenti così come indicata nel verbale di diffida di cui al doc. n. 17 DTL. Va evidenziato che è documentato dal Ministero del Lavoro che gli accertamenti effettuati furono di particolare complessità, attesi i plurimi rapporti di appalto che la cooperativa aveva in essere con svariate officine meccaniche, alle quali somministrava manodopera.

Pertanto, la durata complessiva dell'indagine appare più che ragionevole, e le tempistiche complessive perfettamente in linea con quanto previsto dalla normativa invocata; e ciò alla luce anche della nota giurisprudenza della SC –invocata dalla DTL nella propria memoria di costituzione- in base alla quale, da ultima: *"i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini....In definitiva, è certamente da ritenere giustificata la condotta dell'organo di vigilanza*



che, indipendentemente dalla data del primo accesso ispettivo o da quella successiva di invio della documentazione richiesta da parte dell'impresa, per la notificazione dell'illecito abbia impiegato un tempo ragionevolmente giustificato dalla complessità degli accertamenti compiuti in relazione, ad esempio, alla molteplicità delle violazioni ovvero al numero dei lavoratori interessati" (cfr. ex plurimis Cass. n. 23608 del 06.11.2009).

Neppure può considerarsi decorso il termine prescrizionale quinquennale, atteso che come noto l'art. 28 della Legge 689/1981 invocato dal ricorrente dispone: *"Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."*

Nel caso in esame, a fronte di accertamenti effettivamente conclusi nel novembre 2007 ma riguardanti fatti del 2006, non si può non evidenziare con il decorso del termine prescrizionale sia stato pacificamente interrotto dalla notifica dei verbali di diffida e del successivo verbale di illecito amministrativo nel mese di novembre 2007 (di cui ai documenti n. 17 e n. 19), con la conseguenza che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa sia nei confronti del trasgressore che nei confronti dell'obbligato in solido, notifica avvenuta nel mese di luglio 2012, risultava non essere ancora decorso il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 28 della Legge 689/1981.

Con riguardo poi alla pretesa carenza di motivazione dell'atto opposto, si deve evidenziare che l'ordinanza fa esplicito riferimento al verbale di illecito della DTL già notificato sia alla cooperativa sia al LR della stessa obbligato in solido; l'ammissibilità della motivazione *per relationem* mediante il richiamo al processo verbale di accertamento è stata pacificamente sancita da giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. Sez. Un. 28.12.2007 n. 27180 e Cass. Sez. Lav. n. 16203 del 28.10.2003).

Nel merito, infine, i testi escussi all'udienza del 13/3/2013 (P [redacted] e M [redacted]) hanno integralmente confermato, anzi arricchendole di particolare, le dichiarazioni a suo tempo rese agli Ispettori verbalizzanti; del parti l'Isp. [redacted], sentito all'udienza del 5/6/2013, ha descritto le modalità di accertamento e le complesse verifiche poste in essere anche presso ditte terze, evidenziando anche come le stesse dichiarazioni dell'attuale ricorrente fossero in linea con quanto accertato dal personale ispettivo operante.



Non vi sono quindi ragionevoli dubbi in ordine all'esistenza di prestazioni in nero del personale assunto dalla cooperativa relativamente al periodo in contestazione –anno 2006- e tanto basta per ritenere perfettamente fondati gli accertamenti di cui è causa.

Per ragioni di equità, a fronte della esigua dimensione della ditta ricorrente e dell'intervenuta (per quanto tardiva) regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui è causa, pare coerente compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta il ricorso e pertanto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 224/2012 del 2/7/2012 emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 15 gennaio 2014

IL Giudice del Lavoro

